

ACCORDO DI PROGRAMMA

FRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

REGIONE ABRUZZO

REGIONE LAZIO

REGIONE MARCHE

REGIONE UMBRIA

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all’art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO

- il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’art. 27, comma 8-*bis*, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di “situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione”;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, in base al quale "I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
- la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;
- l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei comuni riportati negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
- l'ordinanza 15 novembre 2016, n. 3 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, recante «Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016»;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, con il quale è stato stabilito che ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, riportati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché ai comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza 15 novembre 2016, n. 3 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, elenco confluito, in sede di conversione, nell'allegato 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, comma 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale, nello stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, è stata rinviata a successivo decreto ministeriale la determinazione delle risorse finanziarie da destinare ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016;
- l'art. 18-*undecies* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, aggiungendo al predetto decreto-legge l'allegato 2-*bis* e disponendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-*bis*;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, che ha assegnato, a valere sulle risorse attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b*), del decreto legge n. 83 del 2012, complessivamente euro 48.000.000,00 per l'applicazione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, del regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione delle risorse tra i territori delle singole Regioni;
- la nota del Commissario del Governo n. CGRTS 0018111 del 21 agosto 2017, con cui sono state comunicate ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze le percentuali di riparto, determinate dalla cabina di coordinamento, delle risorse assegnate agli interventi di cui agli articoli 20 e 25 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e di seguito riportate: Regione Abruzzo 10%, Regione Lazio 14%, Regione Marche 62% e Regione Umbria 14%;
- le delibere delle rispettive Giunte regionali con le quali le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno approvato la bozza di Accordo di programma da sottoscrivere tra le medesime Regioni e il Ministero dello sviluppo economico per regolamentare lo svolgimento in collaborazione delle attività finalizzate all'attuazione di quanto previsto dal citato art. 25 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché preso atto delle risorse finanziarie assegnate e della relativa ripartizione;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2017, con il quale le disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 2016 sono state estese ai Comuni di cui all'allegato 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto con il decreto-legge n. 8 del 2017;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2017, recante la ripartizione tra i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 7 giugno 2017, secondo le percentuali sopra riportate;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

Finalità e ambito territoriale dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 e al decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Art. 3.

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni. Sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e della circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, che prevedono, in caso di accordo di programma, la possibilità di aggiungere, limitatamente ad alcune fattispecie, criteri e modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale, agli interventi di cui al presente Accordo sono applicate le regole riportate nell'allegato n. 1.

Art. 4

Soggetti dell'Accordo di programma.

1. Partecipano all'Accordo di programma:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
 - concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. n. 181/1989;
 - presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
 - fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;

- b) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che contribuiscono alla definizione delle modalità attuative dell'intervento in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015
- c) l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, che:
- fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 6;
 - è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L. n. 181/1989.

Art. 5.

Impegni finanziari delle parti

1. Ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2017 e del decreto ministeriale 5 ottobre 2017, le risorse finanziarie assegnate al presente Accordo sono quantificate in complessivi 48 milioni di euro e sono così ripartite:

	Regione Abruzzo	Regione Lazio	Regione Marche	Regione Umbria	Totale
Risorse MiSE	4.800.000,00	6.720.000,00	29.760.000,00	6.720.000,00	48.000.000,00

Art. 6.

Comitato tecnico dell'Accordo

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo, composto da sei membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza della Regione Abruzzo, uno in rappresentanza della Regione Lazio, uno in rappresentanza della Regione Marche e uno in rappresentanza della Regione Umbria. Il Comitato si avvale del supporto tecnico di Invitalia.

2. I due membri del Ministero dello sviluppo economico sono nominati in rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, con funzioni di Presidente del Comitato tecnico, e della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese.

3. Il Comitato tecnico ha il compito di provvedere a:

- monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo e degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da esso previsti, predisponendo, con cadenza annuale, un'apposita relazione;
- valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle Parti sottoscrittrici.

4. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Art. 7.
Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di trentasei mesi dalla data della sua sottoscrizione ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento delle procedure di erogazione delle agevolazioni previste dall'Accordo stesso. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'Accordo o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Art. 8.
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'art. 6, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo, sottoscritto oltreché dalle Parti anche, per presa visione, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia in qualità di soggetto gestore degli interventi ex lege n. 181 del 1989, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Carlo Sappino

Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Stefano Firpo

Regione Abruzzo

Regione Lazio

Regione Marche

Regione Umbria

PER PRESA VISIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA

L'Amministratore delegato

Domenico Arcuri

Criteri e modalità specifiche rispetto a quelle previste dalla disciplina generale da applicare nella attuazione dell'intervento ai sensi della legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Avviso pubblico)

Programmi ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi e i progetti indicati al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 debbono prevedere un programma occupazionale, da realizzare entro 12 mesi dalla data di ultimazione degli investimenti, finalizzato a un incremento degli addetti o al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma degli investimenti; in questo secondo caso l'unità produttiva oggetto dell'investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, operativa da almeno un biennio.

Attività ammissibili

Le attività ammissibili alle agevolazioni comprendono, oltre alle attività economiche riportate nell'allegato n. 1 alla circolare 6 agosto 2015, n. 59282, anche quelle di cui alla sezione G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli della classificazione ATECO 2007.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono calcolate su una quota massima di investimento ammissibile pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni), fermo restando che la valutazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica e finanziaria è effettuata con riferimento al complessivo programma di investimento qualora il suo importo sia superiore al predetto limite.

Il valore del finanziamento agevolato è compreso tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili. La percentuale del finanziamento agevolato richiesta è indicata dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda.

L'importo massimo del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER*, fermo restando che la somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale sociale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

Le grandi imprese possono chiedere, in riferimento a tutti i comuni indicati nel decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, che i programmi di investimento produttivo siano agevolati alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". In tal caso, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del finanziamento agevolato, di importo massimo pari al 55% degli investimenti ammissibili.

Procedura di accesso

L'accesso alla valutazione di merito prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri:

- programma occupazionale
- appartenenza ad ambiti produttivi (codici ATECO 2007) prioritari.

Le eventuali risorse residue della procedura a graduatoria potranno essere destinate all'attivazione di una nuova procedura a sportello con le modalità previste dalla vigente normativa relativa alle aree di crisi non complessa.

In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale la domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. Nel caso di parità di agevolazioni richieste, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le modalità di determinazione dei punteggi ed i termini di presentazione delle domande sono preventivamente condivisi con le singole regioni.